

Esente registro art. 5 tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986

N. _____ di REP _____

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. (Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 modificato dal D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i.) - CIG _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ - il giorno _____ del mese di _____

In Ostiglia e nella Residenza Municipale, _____.

Avanti a me, _____ Segretario Comunale del Comune di Ostiglia, domiciliato per la carica presso la sede municipale, sono comparsi i signori:

1) _____, nata a _____ il _____ domiciliata per la carica presso la sede comunale, Responsabile del Settore Affari Generali Finanziario Pubblica Istruzione, tale nominato con decreto _____ prot. n. ___ del _____ ed in rappresentanza del **COMUNE DI OSTIGLIA**, con sede in Via Gnocchi Viani n. 16, codice fiscale 00199290206, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

2) _____, nato a _____ () il _____, residente a _____, Via _____, domiciliato per la carica a _____

() in _____ , il quale interviene al presente contratto quale procuratore speciale ed in rappresentanza della società

di _____, ó _____ con sede in _____ ó _____ ó codice fiscale _____, capitale sociale di EURO _____ i.v., iscritta al Registro Imprese di _____, autorizzato in forza di procura speciale a rogito Dr. _____, con studio in _____ in data _____ n. _____ di Rep. che in copia conforme all'originale trovasi allegata al presente atto sotto la lettera _____).

Compurenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, i quali, avendo i requisiti di legge mi richiedono di far constatare quanto segue.

PREMESSO

- che con delibera della Giunta Comunale n. _____ in data _____ si approvava lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2015 ó 31/12/2016;
- che con determina del responsabile del settore affari generali finanziario e pubblica istruzione in data _____ n. _____ si indiceva gara pubblica con le procedure di cui al D. Lgs. 163/2006, per la concessione del Servizio di cui sopra;
- che con la stessa determinazione venivano approvati il bando di gara integrale e per estratto e il capitolato speciale di gara;

- che con determinazione del responsabile del settore affari generali finanziario e pubblica istruzione del _____ si aggiudicava la concessione di cui sopra a favore della società ò _____ö;

- che il concessionario risulta iscritto al n. ____ all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento dei Tributi e quelle di riscossione dei Tributi e di altre entrate delle province e dei Comuni, istituito presso il ministero dell'Economia e delle finanze ó Ufficio federalismo fiscale;

CIOèPREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in tutto il territorio comunale di Ostiglia , in conformità al D.lgs. 15/11/1993 n. 507.

ART. 2

DURATA

La durata della concessione è di anni 2 (due) decorrenti dal 01.01.2015 (1° gennaio 2015) e sino al 31.12.2016 (31 dicembre 2016) .Qualora fossero emanate nuove disposizioni legislative volte alla trasformazione dell'imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, la presente concessione si intende risolta di diritto.

ART. 3

REQUISITI

Il concessionario deve risultare iscritto all'Albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali istituito presso la Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1997 e s.m.i..

Egli subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

ART. 4

CANONE E VERSAMENTI

Per la concessione del servizio il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Ostiglia, appartenente alla classe V in base alla graduazione indicata all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, un canone fisso annuo pari ad p _____, (_____/___), corrispondente all'importo offerto in sede di gara.

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in rate trimestrali posticipate entro le seguenti scadenze:

I entro e non oltre il 15 Aprile

II entro e non oltre il 15 Luglio

III entro e non oltre il 15 Ottobre

IV entro e non oltre il 15 Gennaio

L'espletamento del servizio sarà regolato dalle norme contenute nella convenzione ed effettuato in applicazione del Decreto Legislativo n. 507/1993 e s.m.i, del Regolamento Comunale e delle tariffe attualmente vigenti.

Il Concessionario subentra in tutti i diritti del Comune connessi all'esercizio del servizio in questione e ne assume tutti gli obblighi ed oneri relativi.

ART. 5

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

La differenza tra il gettito lordo conseguito e il canone corrisposto al Comune costituirà il corrispettivo, attraverso il quale il concessionario risulterà compensato del servizio prestato accollandosi tutte le spese di gestione, senza ulteriori oneri a carico del Comune.

ART. 6

VERSAMENTI TARDIVI

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l'interesse annuo nella misura del tasso legale.

ART. 7

CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario ha prestato cauzione, costituita mediante _____, il cui ammontare corrisponde a € _____, (_____/__), pari all'ammontare del canone fisso annuo periodo 01/01/2015 ó 31/12/2016.

La cauzione non sarà svincolata che alla scadenza della concessione stessa e dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il concessionario del servizio abbia assolto a tutti i suoi obblighi, compresa la restituzione delle banche dati come indicato al successivo art. 20.

Il Comune ha facoltà di procedere alla escussione della cauzione in caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario.

Il Comune è inoltre autorizzato a rivalersi sulla cauzione in caso di mancata restituzione delle banche dati su supporto magnetico secondo le modalità indicate successivamente all'art. 20.

ART. 8

VARIAZIONI DI TARIFFA

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore se ed in quanto consentito dalla Legge.

Nel caso di variazioni di tariffe superiore al 10% (dieci per cento), deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione, il canone convenuto deve essere raggugliato in misura proporzionale al maggior o minor ammontare delle riscossioni.

ART. 9

RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

Il concessionario terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità diretta conseguente l'esercizio del Servizio in questione.

Dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione il concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli

obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore e dal Regolamento Comunale.

Il concessionario è civilmente responsabile in proprio e del lavoro dei suoi agenti e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione.

ART. 10

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà provvedere a sue spese al personale necessario al funzionamento del servizio. Detto personale dovrà essere ben accetto e dovrà dal Concessionario essere sostituito qualora, a giudizio motivato dall'Amministrazione Comunale non risultasse idoneo.

Tale personale deve essere munito di tessera di riconoscimento. L'orario in cui il personale incaricato riceve il pubblico dovrà essere comunicato al Comune ed esposto presso il domicilio in Ostiglia indicato dal Concessionario.

Il Concessionario e il personale incaricato non sono responsabili per comunicazioni effettuate fuori dall'orario di ricevimento e dai luoghi preposti.

Nell'espletamento del servizio il Concessionario può farsi sostituire da un rappresentante.

Il Concessionario dovrà adempiere a tutti gli obblighi che discendono dal rispetto delle norme in materia di igiene pubblica, tutela dell'ambiente di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro, impartendo le necessarie istruzioni ai suoi addetti che operano per suo conto.

ART. 11

NORME DI GESTIONE

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Le tariffe ed il regolamento adottate dal Consiglio comunale devono essere esposti nei locali d'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

I proventi del Servizio relativi ai diritti di affissione e all'imposta di pubblicità dovranno risultare riscossi con appositi bollettari a ricalco aventi numerazione progressiva.

La gestione contabile dovrà essere effettuata secondo le modalità previste dagli art. 1 - 2 - 3 - 4 e 5 del Decreto Ministero Finanze in data 26.04.1994.

Il Concessionario deve trasmettere alla Direzione centrale per la fiscalità locale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dei dati dei singoli trimestri con annotati, nel caso di gestione in concessione, gli estremi dei versamenti alla tesoreria comunale.

Il Concessionario dovrà sottostare a tutte le ispezioni e verifiche che il Comune intenderà di far eseguire in qualsiasi momento per stabilire la regolarità nella conduzione del servizio e nell'applicazione del Regolamento e delle tariffe.

Il Concessionario dovrà effettuare gratuitamente l'affissione dei manifesti dichiarati esenti dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni in base

all'art. 21 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario dovrà effettuare gratuitamente l'affissione dei manifesti del Comune di Ostiglia e dei manifesti pubblicizzanti eventi ai quali il Comune concede il patrocinio gratuito.

Il Concessionario dovrà essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, bollettari ecc. necessari all'espletamento del servizio, così come previsto dalle norme.

Ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del D.M. 26 aprile 1994, la documentazione di cui agli articoli 1 ó 2 ó 3 ó 4 del medesimo D.M. ò deve essere conservata presso la singola gestione a disposizione della Amministrazione Comunale interessata e degli organi competenti al controllo per la durata della concessione e, al termine della stessa, deve essere consegnata, nel termine di trenta giorni, al comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.ö

Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

Con cadenza trimestrale la Ditta concessionaria è tenuta a produrre apposita contabilità analitica, dalla quale risultino gli incassi realizzati nel periodo relativo.

La ditta concessionaria si impegna a provvedere gratuitamente a tutte le affissioni dei manifesti comunali, dei manifesti relativi ad eventi per i quali il Comune concede il patrocinio gratuito, dei manifesti delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 507/93 e s.m.i.

ART. 13

IMPIANTI AFFISSIONI

Il concessionario è tenuto ad adeguare gli impianti per le affissioni sulla base delle norme di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 in ordine alla destinazione degli spazi ed in conformità al piano generale degli impianti da adottarsi a cura del Comune.

Il conseguente onere, preventivamente concordato, è a totale carico del concessionario.

Il concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla manutenzione degli impianti, in modo da garantirne la conservazione e la funzionalità.

ART. 14

SERVIZIO AFFISSIONI

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi definiti dal piano di cui al precedente articolo, esclusivamente dal concessionario attraverso il proprio personale incaricato.

Dovranno rispettarsi le modalità di cui all'art. 22 del D L.vo 507/1993 nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i motivi di cui al comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista, da intendersi attribuita al concessionario del servizio per la particolarità della prestazione.

Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

Il concessionario deve provvedere alla immediata copertura della pubblicità abusiva in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria ed alla rimozione delle affissioni abusive, provvedendo al recupero del tributo e/o diritto evaso, della sanzione e con l'addebito delle spese sostenute.

ART. 15

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

Il Concessionario è civilmente responsabile in proprio e del lavoro dei suoi agenti; solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione.

ART. 16

RICORSI

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93 anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

Fermi restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

ART. 17

RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Il concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D.L.vo 507/93.

ART. 18

ESENZIONI - RIDUZIONI

Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

Il concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, all'effettuazione di tutte le affissioni dei manifesti comunali, compresi quelli

inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive promosse o patrocinate dal Comune e dalle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N.507/1993.

ART. 19

SUBAPPALTO - CESSIONE

Non è consentita la cessione del presente contratto né l'affidamento in subappalto dell'esecuzione anche parziale del servizio.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza della concessione e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

ART. 20

ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Il concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi.

Il Concessionario dovrà, alla scadenza del contratto, consegnare al Comune gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative alla gestione 2015/2017 sia su supporto cartaceo che magnetico. La restituzione delle banche dati su supporto magnetico dovrà avvenire secondo il tracciato record indicato dall'Amministrazione Comunale sei mesi prima della scadenza della

concessione. In caso di inadempimento si applica quanto previsto all'art. 7, comma 4.

ART. 21

DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Per l'intera durata della concessione il Concessionario eleggerà domicilio nel Comune di Ostiglia. In tale domicilio, il Concessionario metterà a disposizione almeno un incaricato per almeno 2 ore al giorno, per 5 giorni settimanali, per poter svolgere utilmente la propria attività a favore della richiedente utenza. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Concessionario decadrà dalla concessione con effetto immediato a decorrere dal momento del verificarsi della evidenziata mancanza.

ART. 22

ACCESSO AGLI UFFICI

L'Amministrazione Comunale ha il potere di procedere a mezzo dei propri funzionari ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di ufficio.

Il servizio sarà comunque esercitato, sotto il controllo diretto del Responsabile del Settore Affari Generali ó Finanziario ó Pubblica Istruzione, che in proprio o a mezzo di altro personale da Lui delegato, potrà disporre verifiche, ispezioni ecc.

Il Concessionario, od il suo incaricato, dovranno tenersi a disposizione degli Uffici Comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

ART. 23

COMPOSIZIONE BONARIA

Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sulla interpretazione degli obblighi contrattuali e sulla esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, sarà decisa dal Tribunale di Mantova.

ART. 24

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010 modificata ed integrata dal D.L. N.187/2010 convertito con la Legge 217/2010, il concessionario si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari fissati dalla medesima legge. In particolare, pertanto, il concessionario :

a) dichiara di aver acceso, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 comma 5, della legge 136/2010 modificata ed integrata dal DL: 187/2010 convertito con la Legge 217/2010 alla commesse pubbliche i seguenti conti correnti _____:

IBAN : _____ ;

IBAN : _____ ;

IBAN: _____ .

b) si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato indicati sopra che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della L. 136/2010,

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, fermo restando la possibilità di impiegare strumenti di pagamento diversi purché sia garantita la tracciabilità;

ART. 25

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

L'Ente concedente risolverà il presente contratto con lettera raccomandata entro quindici giorni dall'accertamento che le transazioni finanziarie relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi della banca indicata al precedente articolo.

ART. 26

FORO COMPETENTE

Fatto salvo quanto stabilito al superiore art. 25, foro competente per ogni eventuale controversia sarà quello di Mantova.

ART. 27

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione sono a carico del concessionario. Il presente contratto è esente dall'imposta di registro a norma dell'art.5 tabella allegata al DPR 131/86.

ART.28

RECESSO

Costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, in automatico e senza alcun preavviso o giustificazione da parte dell'amministrazione, le seguenti ipotesi:

. di fallimento del concessionario, o comunque in caso di assoggettamento dello stesso ad altre procedure concorsuali;

-di cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 289 dell'1.9.2000;

-reiterate gravi violazioni accertate anche a seguito dell'accesso agli uffici, disciplinato dal precedente art. 22.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, l'impresa concessionaria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

ART.29

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO.

L'amministrazione comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art.1373 c.c. senza che l'impresa concessionaria possa nulla pretendere, previa comunicazione da notificarsi all'impresa stessa con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso, corrispondendo alla ditta gli emolumenti maturati alla data del recesso.

ART. 30

TUTELA DELLA PRIVACY

Le parti si impegnano, pena la risoluzione del presente contratto a non divulgare ó anche successivamente alla scadenza di quest'ultima ó notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non premettere che altri eseguano

copia, estratti note od elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione del presente contratto.

A tale scopo la società dichiara che i dati verranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla concessione del servizio in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza nel rispetto delle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs n. 196/2003.

ART. 31

NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del D. Lgs. 507/1993, del D.Lgs. 446/1997 dei regolamenti comunali in quanto compatibili e dal D. Lgs. 267/2000 nonché quelle del Decreto del Ministero delle Finanze n.89/2000 e n. 289/2000 e delle circolari e risoluzioni ministeriali emanate ovvero le normative che saranno emanate nella materia che forma oggetto della concessione.

ART. 32

RINNOVO DINAMICO

Le norme della presente convenzione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione della presente convenzione, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 33

APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa lettura delle clausole, approvano specificatamente le seguenti clausole:

- n. 8) clausola a titolo "Variazione di tariffa";
- n. 13) clausola a titolo "Impianti Affissioni";
- n. 18) clausola a titolo "Esenzioni ó Riduzioni";
- n. 20) clausola a titolo "Atti successivi alla scadenza della concessione";
- n. 26) clausola a titoli "Foro competente";
- n. 28) clausola a titolo "Recesso";
- n.29) clausola a titolo "Recesso unilaterale dal Contratto".

Richiesto io Segretario Comunale ho pubblicato il seguente atto leggendolo alle Parti che, in tutto approvandolo, lo sottoscrivono con me, qui e negli uniti fogli.

Consta di fogli in parte scritti a mano ed in parte scritti con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione per intere pagine e fin qui della presente.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

TIMBRO E FIRMA DEL CONCESSIONARIO

TIMBRO E FIRMA IL SEGRETARIO COMUNALE